

N. R.G. 1834/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1834/2020 promossa da:

**[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED])**

con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, **[REDACTED]** come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

**COMUNE DI POGGIO MOIANO (C.F. 00121900575)**, con il patrocinio dell'avv.

**[REDACTED]** elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, viale E. **[REDACTED]** come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.02.2023 e la causa è stata, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la **[REDACTED]** S.p.a. conveniva in giudizio - nella asserita veste di cessionaria dei crediti analiticamente indicati nel corpo dell'atto, già facenti capo alle indicate società fornitrici e relativi all'esecuzione di prestazioni oggetto di contratti di somministrazione - il Comune di Poggio Moiano, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.mo*



Tribunale adito così giudicare: ▮ In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ██████████ S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il COMUNE DI POGGIO MOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di ██████████ S.p.A.: o € 5,418.65 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: | “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e \_ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo; o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto; € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale; ⊥ € 19.700,00 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturando sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta; \_ gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. ⊣ € 6.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 166 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. n. 5. ⊤ In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ██████████ S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il COMUNE DI POGGIO MOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di ██████████ S.p.A. di ogni diversa



somma che fosse ritenuta dovuta a [REDACTED] S.p.A. per: - sorte capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto; - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale; - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale; - interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: o nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto; - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito; - In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il COMUNE DI POGGIO MOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a [REDACTED] S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende.".

Il Comune di Poggio Moiano, costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163,



comma 3 n. 3 e 4 c.p.c., sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] S.p.a. e nel merito contestava integralmente la domanda avversaria deducendo, tra l'altro: con riguardo agli asseriti *“crediti per sorte capitale; € 5.418,65” “portati dalle fatture emesse dalle società [REDACTED] S.p.a ed [REDACTED] e [REDACTED] S.p.a, riepilogate nell'elenco che si produce (doc.3)” e “cedute dalle predette Società all'esponente [REDACTED] mediante contratti di cessione dei crediti..”,* che la fattura [REDACTED] n.4600705898/11.08.2015 e con scadenza 25.09.2015 era stata soddisfatta attraverso la compensazione con nota di credito n.4600786669/28.08.2015 per €8.915,55, emessa dalla medesima Società (all.ti nn.4), stante le ragioni di credito reciproche tra il Comune di Poggio Moiano e [REDACTED] che la bolletta [REDACTED] e [REDACTED] S.p.a. n. E196000891/24.01.2019 era stata pagata con mandato n.147/22.02.2019 (all.ti n.5); che ne discendeva che la [REDACTED] non aveva alcun credito verso l'Ente convenuto; che, del pari, controparte non aveva diritto: - agli *“interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale” “determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs n.231/2002 come novellato dal D.lgs n.192/2012”,* difettando oltretutto i presupposti di legge; agli *“interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale”,* tantomeno *“nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs n.231/2002 come novellato dal D.lgs. n. 192/2012”;* - *“al pagamento...dell'importo dovuto (id est € 80,00) ai sensi dell'art. 6 D.lgs n.231/2002 come novellato dal D.lgs n.192/2012”,* difettando sempre i presupposti di legge; con riguardo ai pretesi *“crediti a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di € 5.418,65..”,* che, secondo la Società attrice, il Comune di Poggio Moiano avrebbe *“pagato tardivamente la sorte capitale”* di n.166 bollette delle rispettive Società fornitrici, per cui essa aveva contabilizzato gli interessi di mora maturati, emettendo le fatture n. 90002272/04.05.2016 di € 2.870,99, n. 90004064/18.07.2016 di € 4.182,74, n. 90006072/20.10.2016 di € 2.157,81, n. 90003203/20.04.2017 di € 6.758,71, n. 90008043/19.07.2018 di € 2.101,20, n. 90001155/21.01.2019 di € 1.018,64, n. 90016675/21.10.2019 di € 265,30, n.90013920/22.10.2020 di € 344,61, per un totale di € 19.700,00, come da *“Note Debito interessi prodotte sub doc. n.4 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.n.5”;* che anche tale pretesa era infondata, stante la carenza del diritto



creditorio/legittimazione attiva della [REDACTED] il tempestivo pagamento delle bollette, il difetto di qualsiasi prova a supporto della pretesa *ex adverso* avanzata, l'irrilevanza giuridico-probatorio delle citate fatture, dei rispettivi "tabulati" e degli altri documenti allegati, l'inapplicabilità degli interessi moratori e, oltretutto, l'erroneità dei conteggi effettuati dalla Banca, con conseguente invalidità/irregolarità delle fatture da essa emesse; che, avendo il Comune di Poggio Moiano adempiuto alle proprie obbligazioni e difettando i presupposti di legge, non spettavano alla Società attrice: - "il predetto importo di € 19.700,00 a titolo di interessi di mora", oltretutto sprovvisto di prova ed errato pure nel *quantum*; il pagamento degli interessi anatocistici "prodotti dagli interessi oggetto delle Note di debito", tantomeno nella "misura...degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs n.231/2002 come novellato al D.lgs n.192/2012"; il pagamento, "ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.lgs n.231/2002 come novellato dal D.lgs n.192/2012", "dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura ("in totale 166") il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di debito", per un totale di € 6.640,00; che, infine, inammissibile, improponibile e comunque infondata era la domanda di condanna del Comune di Poggio Moiano "per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.", considerata la sua natura sussidiaria e non essendo, oltretutto, configurabili i presupposti sostanziali dell'azione.

Il Comune convenuto rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On. Tribunale di Rieti, *contrarius reiectis*: 1)- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché carente degli "elementi strutturali richiesti dall'art. 163, comma 3 n. 3 e... 4 cpc"; 2)- nel merito: a)- riconoscere e dichiarare l'inesistenza degli asseriti diritti di credito e/o della legittimazione attiva in capo alla [REDACTED] S.p.a., e, comunque, il difetto delle relative prove, con conseguente infondatezza delle domande formulate; b)- riconoscere e dichiarare la invalidità/inefficacia e l'inopponibilità, al Comune di Pozzaglia Sabina, della cessione di credito *ex adverso* allegata; c)- riconoscere e dichiarare, in ogni caso, che i crediti azionati dalla [REDACTED] S.p.a. nei confronti dell'odierno concludente sono inesistenti, perché regolarmente estinti per effetto, sia dei pagamenti eseguiti con i relativi mandati emessi dall'Ente, sia delle intervenute compensazioni, stante le ragioni di credito reciproche tra il Comune di Poggio Moiano e le Società fornitrici, come



sopra rappresentato; d)- riconoscere e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto dal Comune di Poggio Moiano (RI) alla Società cessionaria per le causali (sorte, interessi e quant'altro) di cui all'atto di citazione e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande di pagamento perché infondate, nell'an e nel quantum, e non provate; e)- rigettare, infine, la domanda di ingiustificato arricchimento, in quanto inammissibile, improponibile, oltrechè infondata. Con vittoria di spese e funzioni di lite, oltre rimborso forfettario, add. cap e Iva professionali".

Era assegnato il termine per l'introduzione della negoziazione assistita ex D.L. n. 132/14 e all'esito la difesa del Comune eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso rituale espletamento del tentativo in questione, essendo stato l'invito rivolto esclusivamente alla parte e non anche al difensore.

Venivano quindi assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., sede in cui la difesa di parte attrice: replicava alla affermazione del Comune circa la non debenza della fattura [REDACTED] n. 4600705898 per essere stata la stessa compensata dalla nota di credito n. 4600786669, evidenziando che nella nota di credito n. 4600786669 prodotta dal Comune (v. all. 4 al fascicolo di parte del Comune, pag. 13) venivano analiticamente indicati i numeri delle fatture oggetto della nota medesima, tra le quali non rientrava la fattura n. 4600705898, ragion per cui la stessa era da considerarsi, allo stato, dovuta; con riguardo all'eccepito pagamento della fattura [REDACTED] e [REDACTED] n. E196000891, rilevava che, eseguite le opportune verifiche, si era appreso essere stato eseguito, in ritardo rispetto alla data di scadenza del relativo termine indicato in fattura, il pagamento di quota parte (€2.059,16) del complessivo importo azionato; per l'effetto, "...rinuncia alla richiesta di pagamento dell'importo di € 2,059.16, risultato saldato; b. precisa essere l'importo insoluto, in riferimento al quale ribadisce la richiesta di condanna dell'Ente convenuto, pari ad € 23.139,49, come di seguito dettagliato: i. € 3.359,49: sorte capitale; ii. € 19.700,00: interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i; iii. € 80,00: risarcimento costi di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012; oltre: a. interessi moratori maturati e maturandi sull'importo delle fatture insolute costituenti il residuo credito in linea capitale di cui al precedente punto i), dalla data di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura insoluta



sino al saldo; b. interessi moratori maturati sull'importo delle fatture azionate con l'atto introduttivo del giudizio che sono risultate essere state saldate dall'Ente convenuto a decorrere dal termine di pagamento di ciascuna fattura sino alla data di eseguito saldo della stessa; c. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui ai precedenti punti a) e b); d. interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alla Nota Debito azionata che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ.”.

All'esito, respinte le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

In via pregiudiziale, deve essere respinta la domanda di parte convenuta tesa all'accertamento e alla declaratoria dell'improcedibilità della domanda avversaria, atteso che come correttamente rilevato dalla difesa di parte attrice, il D.L. n. 132/2014 conv. in L. 162/14, in tema di negoziazione assistita, non prescrive, quale requisito di procedibilità della domanda, che destinatario dell'invito alla stipula della negoziazione debba essere (anche) un soggetto diverso rispetto alla parte personalmente, cui lo stesso è rivolto: l'art. 3 D.L. cit. rubricato “improcedibilità” prescrive, infatti, al I co. che “...fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro...deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita” e al II co. che “Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)”.

In via preliminare, deve essere respinta – siccome giuridicamente infondata – la domanda del Comune di Poggio Moiano volta a sentire accertare e dichiarare la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c..

Ed invero, la difesa della società attrice ha chiarito in modo sufficientemente il *petitum* e la *causa petendi* della domanda svolta nei confronti del Comune,



espressamente qualificata come volta alla condanna dello stesso al pagamento di somme di denaro portate da fatture relative a crediti derivanti da contratti di somministrazione in essere con vari fornitori, oggetto di altrettanti contratti di cessione in favore della [REDACTED] S.p.a. versati in atti.

Del resto, a dimostrazione del pieno rispetto del principio del contraddittorio, deve evidenziarsi che parte convenuta sin dalla comparsa di risposta ha preso compiutamente posizione sui fatti posti da parte attrice a fondamento della domanda, chiarendo punto per punto le ragioni della asserita infondatezza dell'atto di citazione.

Ne segue l'inevitabile rigetto della domanda *de qua*.

In via preliminare nel merito, occorre scrutinare la domanda di parte convenuta, volta all'accertamento e alla declaratoria della "carenza di legittimazione attiva" in capo alla società attrice.

Detta domanda è infondata e, come tale, insuscettibile di accoglimento.

Non può essere posta invero, in discussione la legittimazione attiva della [REDACTED] S.p.a., già [REDACTED] S.p.a., nel presente giudizio: com'è noto, infatti, in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza.

Nel caso di specie, la [REDACTED] S.p.a. ha dedotto di essere la attuale titolare del credito oggetto di causa, in virtù delle cessioni in atti, affermazione che – a prescindere dalla sua fondatezza, da verificare nel merito – è sufficiente a far ritenere la società attrice legittimata attiva nel presente giudizio.

Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda in questione.

Passando, per l'appunto, al merito, deve in linea generale osservarsi: che il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/01); che ai sensi





dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto *ex adverso* azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Nel caso che ci occupa, con riguardo alla sorte capitale, parte attrice ha documentato la attuale titolarità, in capo alla stessa, delle pretese creditorie azionate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e relative a somministrazione di prestazioni periodiche di cose eseguite in favore del Comune di Poggio Moiano da parte di ██████████ S.p.A. ed ██████████ e ██████████ S.p.A., cedute alla allora soc. ██████████ attraverso i contratti versati in all.ti 6 e 11 al fascicolo di parte attrice atti.

Sul tema, deve in linea generale osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile.

La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione; perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso.

Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".

Successivamente il legislatore nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge 2248/1865: l'art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che



in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.

Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Identica norma è stata, in seguito, prevista dall'art. 106, XIII co., D.Lgs. n. 50/16, invocato dalla difesa del Comune di Poggio Mirteto.

In base al dato testuale dell'articolo sopraccitato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C..

In questo senso si è pronunciata anche la Cassazione Civile Sezione III nella sentenza n.981/2002, la quale ha affermato che *“il divieto di cessione senza l'adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica”*.

E' opportuno, al riguardo, evidenziare che l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai *“contratti in corso”* e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923: una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più



invocabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'articolo 69 del Regio Decreto in relazione alle forma del contratto.

Sul tema si è, invero, chiarito che *“il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico”* (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Sez. I, n. 2209/2007).

Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo *“configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo”* (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99).

Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che *“...ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente”* (v., in un caso identico, C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020).

Del resto, una differente interpretazione delle norme in questione non appare rispettosa della *ratio* sottesa al dato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di



energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venire meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato; esigenza che peraltro – e con ogni evidenza – appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo ei crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate (v. C. App. n. 1700/20, cit.).

Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative di cose, id est di contratti di somministrazione in essere tra società fornitrice ed amministrazione comunale, il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente, secondo la cennata impostazione.

Ne segue che ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti che qui ci occupano al Comune di Poggio Moiano, è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto (pacifica e comunque versata in atti), mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale.

Né può ritenersi, nella specie, applicabile l'art. 106, XIII co., D.Lgs. n. 50/16, secondo cui la cessione produce effetti solo ove l'ente non abbia fatto pervenire alcun rifiuto nel termine “...*da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione*”.

La disciplina di cui al (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, all'art. 117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone(va), al comma 1, che “*Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da*



*contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione...” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.*

Tale disciplina – poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 – dell’efficacia e opponibilità salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione (cd. meccanismo del silenzio assenso) deve, peraltro, intendersi limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di “*appalto, concessione o concorso di progettazione*”, rilevandosi come, peraltro, il codice dei contratti non trovi applicazione per gli “*appalti per la fornitura di energia...*” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006); settori c.d. esclusi ai quali deve, in definitiva, ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923.

Ne segue che venendo nella specie in considerazione la cessione di crediti derivanti da contratti di somministrazione di energia, va confermata l’applicazione della normativa generale, risultando fuori gioco il D.Lgs. n. 50/16.

In definitiva, non sono astrattamente di ostacolo alla validità ed efficacia delle cessioni oggetto di causa né il difetto di un espresso atto di assenso da parte della pubblica amministrazione, né le (eventuali) comunicazioni di rifiuto delle cessioni da parte del Comune, pure versate in atti.

Stante quanto sopra, può ritenersi, pertanto, raggiunta la prova in ordine all’attuale titolarità, in capo alla [REDACTED] S.p.a. (già [REDACTED] S.p.a.), dei crediti per sorte capitale di che trattasi.

Occorre, peraltro, prendere atto che in sede di memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., con riguardo all’eccepito (da parte del Comune) pagamento della fattura [REDACTED] e [REDACTED] n. E196000891, la [REDACTED] S.p.a. ha dato atto dell’intervenuto



versamento della somma di €2.059,16, per l'effetto limitando la domanda, in punto di sorte capitale, alla sola somma di €3.359,49, oltre accessori di legge.

Tanto precisato, con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza quello secondo cui a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del *quantum* della merce fornita e del *quantum* del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e in applicazione del principio della vicinanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente e che nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Trib. Milano, 27.11.2015).

E' stato, altresì, sul tema evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i consumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzionamento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta (v., tra le altre, Cass. civ. n. 07045/18; n. 23699/2016; n. 10313/2004; n. 1236/2003; n. 17041/2002; Trib. Roma, n. 9663/18).

Tornando al caso che ci occupa, è stata depositata in all. 13 al fascicolo di parte attrice la fattura posta alla base della succitata pretesa creditoria di €3.359,49 azionata in giudizio dalla allora [REDACTED] S.p.a. (oggi, [REDACTED] S.p.a.).



Al riguardo, parte convenuta non ha contestato l'intervenuta esecuzione delle relative prestazioni in suo favore, ma ha eccepito di avere estinto la relativa obbligazione *"...attraverso la compensazione con nota di credito n.4600786669/28.08.2015 per € 8.915,55, emessa dalla medesima Società (all.ti nn.4), stante le ragioni di credito reciproche tra il Comune di Poggio Moiano e [REDACTED]"*

Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte attrice, l'affermazione del Comune circa la non debenza della fattura [REDACTED] n. 4600705898, per essere stata la stessa compensata dalla nota di credito n. 4600786669, risulta smentita *per tabulas* dall'esame della stessa nota di credito prodotta dal Comune (v. all. 4 al fascicolo di parte del Comune, pag. 13), ove sono analiticamente indicati i numeri delle fatture oggetto della stessa, tra i quali non compare il numero della fattura n. 4600705898 che non può, pertanto, considerarsi oggetto della suddetta compensazione.

Non avendo il Comune dato altrimenti prova di avere pagato dette somme ed in assenza – lo si ribadisce – di contestazione sull'esecuzione delle relative prestazioni, ad avviso del Tribunale risulta provata l'originaria spettanza, in capo alle società cedenti, del credito per sorte capitale di €3.359,49.

Il Comune di Poggio Moiano dovrà essere, in conclusione, condannato a corrispondere all'attuale titolare del credito [REDACTED] S.p.a., per i titoli di cui in motivazione, il suddetto importo di €3.359,49.

Parte convenuta dovrà essere, altresì, condannata a corrispondere a parte attrice gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c., 2 e 5 D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e pubblica amministrazione, nonché gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la



produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17, n. 12312/13, n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.

Il Comune di Poggio Moiano dovrà essere, altresì, condannato a versare a parte attrice l'ulteriore importo di €40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale.

Per quel che concerne, viceversa, le pretese relative alle cd. "note debito interessi", deve evidenziarsi che pur essendo stati depositati in all. 9 al fascicolo di parte attrice due contratti di cessione di fatture già facenti capo ad [REDACTED] ed [REDACTED], non risultano prodotte le fatture, il cui tardivo pagamento avrebbe generato il credito quantificato in €19.700,00, il che impedisce al Tribunale – specie alla luce della eccezione di tempestivo adempimento sollevata dalla difesa del Comune - qualsiasi accertamento in termini sia di corrispondenza tra le stesse e i contratti di cessione, sia di tempestività o meno dei relativi pagamenti e porta, in definitiva, a ritenere non provata la relativa pretesa creditoria.

Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda di parte attrice, tesa alla condanna del Comune di Poggio Moiano al pagamento delle seguenti somme: "€ 19.700,00 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturando sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta; ¶ gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.: - nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. \_ € 6.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 166 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. n. 5".

La domanda subordinata ex art. 2041 c.c., pure proposta da parte attrice e da scrutinare in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda





principale, deve essere respinta siccome infondata, per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi (v. Cass. civ. n. 26199/2017), laddove nel caso che ci occupa parte attrice aveva, per l'appunto, a disposizione, ai fini di cui sopra, l'azione di adempimento contrattuale in concreto, del resto, esercitata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'ammontare del credito riconosciuto e dell'assenza di istruttoria orale.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara che la ██████████ S.p.a., già ██████████ S.p.a., è la attuale titolare dei crediti per sorte capitale oggetto di cessione, di cui in parte motiva ed ha, pertanto, diritto ad ottenere il relativo pagamento;
- accerta e dichiara come provata l'attuale spettanza in capo alla ██████████ S.p.a., per il titolo di cui al punto che precede, del credito di €3.359,49;
- per l'effetto, condanna il Comune di Poggio Moiano a corrispondere alla società attrice il suddetto importo di €3.359,49;
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice, sull'importo di cui al punto che precede, gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c., 2 e 5 D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo;
- condanna il Comune convenuto a corrispondere alla ██████████ S.p.a. gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- condanna parte convenuta a versare a parte attrice l'ulteriore somma di €40,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di



risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale;

- respinge tutte le altre domande proposte dalla società attrice nei confronti del Comune di Poggio Moiano;
- condanna il Comune convenuto a rifondere alla ██████████ S.p.a. le spese di lite, che liquida nel complessivo importo di €2.672,00, di cui €2.127,00 a titolo di compensi professionali ed €545,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge.

Rieti, 03.05.2023

Il Giudice

dott. GIANLUCA MORABITO

